



# COMUNE DI CIVITELLA DI ROMAGNA

Provincia di Forlì - Cesena

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero: **4**

Data: **23/02/2018**

**OGGETTO:** CONFERMA/APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018

Il giorno **23 Febbraio 2018**, alle ore **20,00**, nella sala del consiglio, in Civitella di Romagna, in seduta ordinaria di prima/seconda convocazione si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

Risultano presenti:

NOMINATIVO	PRESENTE	NOMINATIVO	PRESENTE
MILANDRI CLAUDIO	S	BERGAMASCHI PIERANGELO	S
BALDONI PAOLO	S	FIUMI ANDREA	<b>G</b>
SAMORANI FRANCESCO	S	RAVAGLIA GIMMI	<b>N</b>
LORUSSO MARCO	S	RAVAIOLI TANIA	<b>G</b>
DATTOLI ANTONIO	S		
BEVONI ANGELA	S		
ROSSI IGOR	S		
MARCHI STEFANIA	S		
VERSARI VIRNA	S		

Assegnati n.12+1.

Presenti n. 10

In carica n.12+1

Assenti n. 3

**RISULTA ALTRESÌ PRESENTE L'ASSESSORE ESTERNO TORELLI SONIA CHE PARTECIPA AI LAVORI SENZA DIRITTO DI VOTO E SENZA CONCORRERE A DETERMINARE IL QUORUM PER LA VALIDITÀ DELL' ADUNANZA.**

Partecipa il segretario comunale **DOTT. GIORGIO CIGNA.**

Accertato che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta, il SINDACO **MILANDRI CLAUDIO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta che è pubblica.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori: ROSSI IGOR, LORUSSO MARCO, BERGAMASCHI PIERANGELO.

Il Consiglio prende in esame l'oggetto sopraindicato.

**Sentito** l'intervento dell'**Assessore Sonia Torelli**, che illustra al consiglio comunale la proposta di deliberazione, come risulta dalla trascrizione della registrazione digitale del dibattito della seduta consiliare, curata dalla ditta appaltatrice del servizio, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**VISTA** la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti IMU-TASI e TARI;

**VISTA** la legge di stabilità anno 2016 (legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015) che introduce al *comma 26* la sospensione di eventuali aumenti di tributi e addizionali, una sorta di *comma di chiusura* per inibire agli enti locali un ulteriore "giro di vite" tariffario e delle aliquote delle imposte spettanti ai Comuni rispetto a quelle in vigore nel 2015 (con parziale eccezione per la TARI): *"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000."*

**VISTA** la legge di stabilità anno 2018 (legge n. 205/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017) che ha esteso, anche per l'anno 2018, il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali delle regioni e degli enti locali:

*"Art. 1, comma 37: All'articolo 1 delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:*

- *al comma 26, le parole: «e 2017» sono sostituite dalle seguenti:«2017 e 2018»;e dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: « Per l'anno 2018 la sospensione di cui al primo periodo non si applica ai comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi degli articoli 15 e 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire, a parità di gettito, l'armonizzazione delle diverse ali quote"*
- *al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2018, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per gli anni 2016 e 2017».*

**VISTO** quel che prevedeva la legge di Stabilità anno 2016 in materia di IMU e TASI di seguito elencato:

### TASI.

a) Art. 1 comma 14 legge n. 208/2015 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015: **viene eliminata la TASI sulla prima casa**, ( esenzione TASI per l'abitazione principale non classificata – A/1, A/8, A/9) con l'unica eccezione delle abitazioni di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9)

- comma 14 lettera a) “(...) escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;
- b) Comma 14 lettera c): **riduzione TASI per i beni merce:**
  - comma 14 lettera c): “ al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota e' ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all' azzeramento»”;
- c) Comma 21: **esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari “imbullonati”:**
  - comma 21. A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, e' effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonche' degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualita' e l'utilita', nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.”;
- d) Comma 28: **possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI (fino allo 0,8%):**
  - comma 28. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.”
- e) Commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato:**
  - comma 53. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 e' inserito il seguente: «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, e' ridotta al 75 per cento».
  - comma 54. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, e' ridotta al 75 per cento».

## **IMU.**

- a) Comma 10 lettera b): **“sconto” della base imponibile IMU per gli immobili dati in comodato a genitori o figli;** riduzione del 50% per l'imposta sulla prima casa data in comodato d'uso a parenti di primo grado (figli e genitori), a condizione che si possieda solo un'altra casa di proprietà nello stesso Comune.
  - Comma 10 lettera b) al comma 3, prima della lettera a) e' inserita la seguente: «0a) per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;

b) Comma 13: **Nuovi criteri per l'esenzione IMU dei terreni agricoli**. Per quanto riguarda le imprese è stata eliminata l'IMU sui terreni agricoli e quella sugli imbullonati ( comma 21 – vedi testo sopra riportato), ovvero i macchinari fissi al suolo delle aziende.

– Comma13. *A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. "*

c) Comma 25: **Cancellata la norma che prevedeva l'introduzione dell'imposta municipale secondaria:**

– Comma 25. *L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.*

d) Comma 21: **esclusione dalle imposte immobiliari dei macchinari "imbullonati"** (vedi testo sopra riportato).

e) Commi 53 e 54: **riduzione del 25% di IMU e TASI per gli immobili a canone concordato** ( vedi testo sopra riportato).

#### VISTE:

- La delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 22/07/2015 “ **OGGETTO:Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – Approvazione aliquote per l'anno 2015**”, che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale;
- La delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 22/07/2015: “**OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" – Anno 2015**”, che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale;
- La delibera C.C. n. 30 del 22/07/2015 recante ad oggetto:”**OGGETTO: Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche – Anno 2015**”, che s'intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale;
- La delibera C.C. n.13 del 28/04/2016 recante ad oggetto: "OGGETTO: **Approvazione tariffe IMU, TASI e addizionale comunale IRPEF anno 2016**" che si intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale e con la quale, per l'anno 2016, venivano confermate le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IUC (IMU-TASI) ed addizionale comunale IRPEF relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 esposti nelle precedenti delibere richiamate e nel rispetto di quanto disposto dalla legge di stabilità per l'anno 2016;
- La delibera C.C. n.4 del 15/03/2017 recante ad oggetto: "OGGETTO: **Approvazione tariffe IMU, TASI e addizionale comunale IRPEF anno 2017**" che si intende allegata al presente atto per formare con esso parte integrante e sostanziale e con la quale, per l'anno 2017, venivano confermate le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IUC (IMU-TASI) ed addizionale comunale IRPEF relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 esposti nelle precedenti delibere richiamate e nel rispetto di quanto disposto dalla legge di stabilità per l'anno 2017;

**DATO ATTO CHE** nel bilancio di previsione finanziario 2018/2020 è previsto uno stanziamento di entrata relativo all'uno per mille **Tasi 2018** – fabbricati ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, **pari ad € 40.000,00**, si procede all'individuazione dei costi indivisibili da coprire attraverso il gettito **Tasi 2018**, nel seguente modo:

- Pubblica sicurezza  
€ 75.500,00
- Tutela del patrimonio artistico e culturale  
/
- Servizi cimiteriali  
€ 30.500,00
- Servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica  
€ 274.200,00
- Servizi socio-assistenziali  
€ 198.500,00
- Servizio di protezione civile  
€ 4.000,00
- Servizio di tutela degli edifici ed aree comunali  
€ 39.300,00
- Altri servizi  
€ 76.000,00

**RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO**, al fine di incentivare l'avvio di nuove attività produttive, alleggerire la pressione fiscale sui proprietari di immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, **limitatamente ai primi 3 anni, a far data dal 01/01/2018, di apertura dell'attività o al trasferimento/apertura di una nuova sede con attività già avviata in altro Comune** (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

**RILEVATO CHE:**

- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001, in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ed in base al quale i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre quale termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

**VISTO:**

- il decreto del Ministro dell'Interno del 29 novembre 2017 pubblicato sulla G.U. n. 285 del 6 dicembre 2017 con il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di pre-

- visione per l'anno 2018, da parte degli enti locali, sia differito al 28 febbraio 2018;
- il decreto del Ministro dell'Interno del 9 febbraio 2018 pubblicato sulla G.U. n. 38 del 15 febbraio 2018 con il quale dispone che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2018, da parte degli enti locali, sia differito al 31 marzo 2018;

**Acquisito** il parere favorevole del responsabile del settore Tributi in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.lgs: 267/2000 e s.m.i.;

**Acquisito** il parere favorevole del responsabile del settore economico-finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.lgs: 267/2000 e s.m.i.;

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. **10** consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. **10**
- consiglieri favorevoli n. **9**
- consiglieri contrari n. **1 (Bergamaschi Pierangelo)**
- consiglieri astenuti n. **0**

## **DELIBERA**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. Di prendere atto della disposizione "blocca aumenti tariffari" anche per l'anno 2018, contenuta nella legge di stabilità anno 2018 ( legge n. 205/2017 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2017) all'art. 1, comma 37;
2. Di **approvare** e **confermare** pertanto, anche in conseguenza di quanto riportato nel dispositivo del presente deliberato, a titolo di manovra tariffaria relativa all'anno 2018, le medesime aliquote, addizionali e tariffe relative ad IUC-TASI ed addizionale comunale IRPEF relative al 2015 negli stessi importi e percentuali dell'anno 2015 quali esposti in dettaglio nelle delibere di consiglio comunale n. 29, n. 28, n. 30 del 22/07/2015, in premessa citate, e che qui si intendono richiamati;
3. di stabilire, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, le seguenti aliquote e detrazioni, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 201/2011, così come modificato dalla L. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014):

**A) Aliquota ridotta al 2,50 per mille** per l'abitazione principale nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze;

**B) Aliquota ridotta al 7,6 per mille** per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti, associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, **limitatamente ai primi 3 anni, a far data dal 01/01/2018, di apertura dell'attività o al trasferimento/apertura di una nuova sede con attività già avviata in altro Comune** (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

**C) Aliquota ridotta al 10,20 per mille** per immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale (classificati o classificabili in categoria A/10, C/1, C/3, C/4, D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8) posseduti a titolo di proprietà o diritto reale di godimento o in qualità di locatore finanziario da società di persone, società di capitali, società cooperative, enti,

associazioni ed imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento della propria attività, (ad esclusione di immobili utilizzati per lo svolgimento di attività rientranti nel settore bancario, finanziario, assicurativo);

**D) Aliquota di base al 10,60 per mille:** si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti;

- ▶ . Di stabilire che i contribuenti per poter usufruire delle agevolazioni di cui alle lettere B) e C), devono presentare al Comune, entro il termine previsto per il versamento della rata a saldo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, inerente il possesso dei requisiti previsti, sulla modulistica predisposta dall'ufficio tributi, a pena della decadenza dei benefici, con conseguente recupero dell'imposta non versata, oltre sanzioni ed interessi. Le autocertificazioni hanno effetto anche per le annualità successive semprechè non si verificano modifiche dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Le autocertificazioni saranno soggette alle verifiche di legge.
- ▲ . per l' unità immobiliare appartenente alla categoria A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono euro 200, fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- ▼ . di dare atto che, ai sensi dell'art. 13 commi 13 bis e 15 del D.L. 6/12/2011, N. 201 convertito nella legge 22/12/2011, n. 214, la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, esclusivamente in via telematica tramite il sito del portale del federalismo fiscale entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D. Lgs 446/1997 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- ☒ ☐ di diffondere il presente atto tramite il sito internet del Comune

*Inoltre, stante l'urgenza di provvedere in merito;*

**Visto** l'art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita: "Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti";

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano da n. **10** consiglieri presenti:

- consiglieri votanti n. **10**
- consiglieri favorevoli n. **9**
- consiglieri contrari n. **1** (**Bergamaschi Pierangelo**)
- consiglieri astenuti n. **0**

## **DELIBERA**

di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

OGGETTO: CONFERMA/APPROVAZIONE TARIFFE IMU, TASI E ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2018

**SETTORE TRIBUTI**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, esprimo  
PARERE FAVOREVOLE/CONTRARIO

Civitella di Romagna, 20/02/2018

**Il responsabile del servizio**  
F.to (Dott.ssa Roberta Pirini)

**SERVIZIO BILANCIO E CONTABILITA'**  
**SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000, in ordine alla regolarità contabile, esprimo  
PARERE FAVOREVOLE/CONTRARIO

Civitella di Romagna, 20/02/2018

**Il responsabile del servizio**  
F.to (Dott.ssa Stefania Buscherini)

\* Il parere contrario va motivato

**Punto n. 4 all'Ordine del Giorno: conferma approvazione aliquote IMU, TASI e addizionale comunale Irpef anno 2018.**

**SINDACO (Claudio Milandri)**

Passo sempre la parola a l'assessore Torelli.

**ASSESSORE (Sonia Torelli)**

Con questa delibera si confermano tutte le aliquote delle tasse comunali, quindi sia l'addizionale comunale Irpef, confermata come per il 2015, l'IMU e la TASI.

Però quest'anno abbiamo fatto una piccola riduzione al fine di incentivare l'avvio di nuove attività produttive, un'aliquota ridotta al 7,6 per mille, invece del 10,2 per gli immobili a destinazione artigianale, industriale e commerciale, posseduti da società di persone, società di capitali, cooperative, enti, associazioni, imprese individuali e direttamente utilizzate dalle stesse per lo svolgimento dell'attività, limitatamente ai primi tre anni di apertura di una attività, o al trasferimento in una nuova sede di un'attività già esercitata in un altro Comune.

Questa riduzione opera per i primi 3 anni, per il resto tutte le aliquote sono confermate.

**SINDACO (Claudio Milandri)**

Avete domande da fare? Se non ci sono domande da fare, passiamo ai voti:

Favorevoli?

Astenuti ?

Contrari ? 1 contrario

**Ripetiamo per l'immediata eseguibilità:**

Favorevoli?

Contrari ?

**Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:**

**Il presidente  
F.to MILANDRI CLAUDIO**

**Il segretario comunale  
F.to DOTT. GIORGIO CIGNA**

---

AI SENSI DELL' ART. 134, 4° COMMA, DEL D.LGS. N. 267/2000, È IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

Civitella di Romagna, 23/02/2018

**Il responsabile del servizio  
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo comune dal 15/03/2018 per quindici giorni consecutivi, secondo il disposto dell'art. 124, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, 15/03/2018

**Il responsabile del servizio  
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. n. 267/2000.

Civitella di Romagna, \_\_\_\_\_

**Il responsabile del servizio  
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**

---

**La presente copia è conforme all'originale.**

Civitella di Romagna, 15/03/2018

**Il responsabile del servizio  
F.to Dott.ssa Sabrina Aleotti**

---